



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00859/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2019, presentato congiuntamente, in data 17 aprile 2019, dalla ASD Forte di Bibbona Calcio e da un suo tesserato, il calciatore Niccolò Sandri, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ed il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana FIGC/LND n. 59 del 28 marzo 2019 (che ha irrogato, a carico del calciatore Sandri, la squalifica fino al 7 aprile 2020, oltre all'ammenda di € 2.000,00 a carico della ASD Forte di Bibbona Calcio in conseguenza di ulteriori comportamenti assunti da un altro tesserato), nella parte in cui ha respinto la richiesta di audizione del calciatore Niccolò Sandri per non avere lo stesso assunto la qualità di parte del procedimento (ex art. 44, comma 1.2, CGS FIGC) e nella parte in cui ha confermato la squalifica del medesimo giocatore fino al 7 aprile 2020, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o il predetto C.R. Toscana FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 55 del 7 marzo u.s., a seguito dei fatti accaduti in occasione della gara Pomarance-Forte di Bibbona del 3 marzo u.s., *"per avere [il Sandri, ndr.] sputato al D.G. colpendolo al volto"*.

Annulla senza rinvio la decisione impugnata, nei sensi di cui in motivazione.

Assorbito il cautelare.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Manuela Sinigoi

IL RELATORE
F.to Silvio Martuccelli

Depositato in Roma, in data 30 ottobre 2019.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito